COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 06-03-2024
DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO/AFFARI GENERALI E DIGITALIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 06-03-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUE CON PASSAGGIO A C. PORTAL 360E MANUTENZIONE E ASSISTENZA CRUX 7 CON PASSAGGIO A CRUX 10 WEB IN SAAS TRIENNIO 2024-2026 ALLA DITTA STARCH SRL CON SEDE IN ORNAGO (MB)

LA RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI AL CITTADINO/AFFARI GENERALI E DIGITALIZZAZIONE

Premesso che:

con deliberazione n. 701/R.G. del 26.11.2002 si è proceduto all'acquisto presso la ditta Starch S.r.l. con sede in Ornago (Mb) – Via Crocefisso n. 1, della versione in rete del programma Crux per la gestione del servizio lampade votive;

con determinazione n. 518/R.G. del 08.11.2013 si è proceduto all'acquisto di licenza software per pratiche edilizie Archi 7 completa di installazione, aggiornamento e formazione del personale presso la ditta Starch S.r.l. con sede in Ornago (Mb) – Via Crocefisso n. 1;

con successive determinazioni nn. 734, 764 e 781 del 2018 si è provveduto ad affidare alla medesima ditta il servizio di attivazione del portale Sportello Unico dell'Edilizia integrato con Archi 7;

con successiva determinazione n. 714/R.G. dell'8.11.2019 si è provveduto al contratto di manutenzione ed assistenza per il 2020;

con successiva determinazione n. 199/R.G. del 26 marzo 2021 è stato affidato alla ditta di cui l'incarico di manutenzione e assistenza per i programmi ARCHI7 CON MUTA e CRUX, del CPORTAL SUE e di assistenza all'ufficio e ai professionisti oltre al passaggio al nuovo software ARCHIWEB , al canone cloud e alla formazione di tecnici, comprensivo della migrazione di CRUX 7 su server Starch e al canone cloud per il triennio 2021-2023;

Vista la nota 34693 in data 6 dicembre 2023 con la quale la ditta propone per il triennio 2024-2026;

la manutenzione e l'assistenza di CPORTAL SUE con passaggio al portale CPortal 360 (obbligatorio in vista del fatto che il portale è stato riscritto nel rispetto delle direttive AGID e ha ottenuto la qualificazione Saas) al costo di € 8.400,00 annui oltre IVA, comprensivi del passaggio a CPortal;

la manutenzione e assistenza del software CRUX 7 con passaggio alla versione CRUX 10 – WEB in Saas al costo di € 3.490,00 annui oltre IVA;

Ritenuto necessario procedere a sottoscrivere il contratto di manutenzione ed assistenza per il triennio per entrambi i software e, in particolare, di provvedere al passaggio in cloud del software CRUX in adesione a quanto previsto dai piani triennali per l'informatica via via pubblicati che esprimono il principio del Cloud First e dato atto che la ditta Starch S.r.l., produttrice del software, è l'unica a poter garantire il relativo servizio di assistenza;

Visto l'art. 1, comma 512 della L. 28.12.2015, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni "*al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività …… omissis ….. "provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi DISPONIBILI presso gli stessi soggetti";*

Visto l'art. 1 comma 516 della L. 208/2015 ai sensi del quale *"Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.";*

Dato atto che con l'acquisizione sul MEPA è rispettata la normativa di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 499, della Legge 27.12.2006, n. 296, ai sensi del quale i Comuni per gli acquisti di beni e servizi ricorrono alle convenzioni Consip e alla convenzione di cui al comma 456 dell'art. 1 della Legge citata, ovvero devono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006, n. 296 come modificato dall'art. 7, comma 2, della L. 94/2012, dalla legge 228/2012 e dall'art. 1 comma 502 della Legge 208/15, ai sensi del quale i Comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglie di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Verificato, ai sensi della predetta Legge, che:
- non sono attive, alla data odierna, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura che si intende affidare;
- preso atto che la ditta STARCH SRL con sede in Ornago (MB) – Via Crocefisso n. 1, partita IVA 00873010961, è l'unica a poter garantire il servizio di assistenza e dato atto che il servizio è presente sul MEPA con i relativi contratti di servizio al costo di cui al preventivo sopra citato;

Dato atto che il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione è stato oggetto di autocertificazione con nota n. 5843 del 29 febbraio 2024;

Vista la nota n. 6160 in data 2.03.2017 con la quale la ditta Starch dichiara che i sorgenti dei software in questione, prodotti dalla società stessa, sono coperti da diritti di autore per cui non è possibile per altri accedere per modifiche e/o manutenzioni;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura alla ditta di cui sopra;

Visti:

- – l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere per gli affidamenti inferiori a € 140.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- – l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede, per gli appalti di cui all'art. 50 comma 1, lett. b) la facoltà di procedere all'affidamento tramite unico provvedimento;
- – l'art. 62, comma 1, del D.Lgs 36/23 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro;
- Visti gli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 in merito alla digitalizzazione dei contratti pubblici, per i quali l'art. 225 del medesimo codice sancisce l'entrata in vigore al 1 gennaio 2024;

Dato atto che:

- la fornitura oggetto del presente appalto non è soggetta a rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3 bis, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008) e pertanto non si procede alla predisposizione del DUVRI;
- non è dovuto il versamento del contributo ma è stato richiesto il codice identificativo gara (CIG) all'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione all'art. 3, comma 5, che risulta essere: **B0A7E55676**

Dato atto che il contratto sarà stipulato secondo le procedure CONSIP;

Vista la deliberazione consiliare n. 117 del 21/12/2023 di approvazione del DUP e del bilancio 2024/2026;

Vista la deliberazione n. 226/G.C. del 28/12/2023 di approvazione del PEG per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione n. 17/G.C. del 19 febbraio 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO);

Visto il decreto sindacale n. 30 del 28.12.2023 di nomina della sottoscritta a responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, Affari Generali e Digitalizzazione per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

Visto l'art. 32 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria sopra riportata;

DETERMINA

1. di affidare, per il triennio 2024-2026, alla ditta STARCH SRL con sede in Ornago (MB) – Via Crocefisso n. 1, partita IVA 00873010961 i seguenti incarichi, alle condizioni di cui alle offerte e contratti allegati:

- manutenzione e assistenza di CPORTAL SUE con passaggio al portale CPortal 360 (obbligatorio in vista del fatto che il portale è stato riscritto nel rispetto delle direttive AGID e ha ottenuto la qualificazione Saas al costo di € 8.400,00) annui oltre IVA, comprensivi del passaggio a CPortal;
- la manutenzione e assistenza del software CRUX 7 con passaggio alla versione CRUX 10 – WEB in Saas al costo di € 3.490,00 annui oltre IVA;

2. di dichiarare la decadenza dell'affidamento del servizio nel caso in cui le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti e al possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica non confermino quanto dichiarato in sede di offerta fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento;

3. di impegnare la spesa prevista di € 43.517,40 (IVA compresa) al cap. 413, codice di bilancio **01.08-1.03.02.19.000,** nella misura di euro 14.505,80 per ciascun anno dando atto che la somma è esigibile in ciascun anno;

4. di stipulare il contratto secondo le procedure CONSIP;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà in conformità all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque subordinata all'acquisizione, con esito positivo, del documento di regolarità contributiva dai competenti enti (INPS o INAIL).

LA RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI AL CITATDINO/AFFARI GENERALI E DIGITALIZZAZIONE
Dr.ssa Silvia Ardizio

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005